

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 900/2012 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2012

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Agneau de lait des Pyrénées (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

adottare una decisione in base alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, terzo comma,

- (5) L'opposizione della Spagna si concentra in particolare sulla asserita errata delimitazione della zona geografica e sulla presunta assenza di un legame tra le caratteristiche del prodotto in parola e il Massiccio dei Pirenei. Tuttavia, la Commissione non ha individuato alcun errore manifesto relativo ai suddetti elementi nella domanda presentata, né rilevato un contrasto tra la suddetta domanda e le disposizioni del regolamento (CE) n. 510/2006.

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Agneau de lait des Pyrénées» come indicazione geografica protetta (IGP), presentata dalla Francia il 10 dicembre 2007, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (6) La Spagna inoltre ha sostenuto nella sua opposizione che la registrazione della denominazione «Agneau de lait des Pyrénées» rischia di creare confusione relativamente alla sua vera origine, considerando che i Pirenei non costituiscono un massiccio esclusivamente francese e che prodotti simili a quelli oggetto della domanda sono tradizionalmente prodotti nel versante spagnolo dei Pirenei, compresa l'indicazione geografica che è già protetta «Cordero de Navarra».

- (2) La Spagna ha dichiarato la propria opposizione alla suddetta registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. L'opposizione è stata ritenuta ricevibile a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere a), c) del suddetto regolamento.

- (7) Qualora non venga raggiunto un accordo in seguito a un'opposizione, la Commissione adotta una decisione in linea con il terzo comma dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 510/2006. Il termine «Agneau de lait des Pyrénées» utilizzato in traduzione, in particolare in lingua spagnola, può favorire la confusione dei consumatori relativamente alla vera origine del prodotto. Mentre non vi è motivo di non registrare la denominazione «Agneau de lait des Pyrénées», è necessario evitare la confusione e assicurare pari condizioni di utilizzo. Pertanto, la componente geografica della denominazione «Agneau de lait des Pyrénées» non deve essere tradotta in altre lingue quando si tratta di commercializzare il prodotto corrispondente al disciplinare dell'«Agneau de lait des Pyrénées». Quanto sopra si applica sia all'impiego di tale traduzione sull'etichetta, che per le presentazioni e la pubblicità del prodotto. Inoltre, riguardo all'etichettatura, il paese di origine deve essere indicato nello stesso campo visivo della denominazione «Agneau de lait des Pyrénées», con caratteri aventi le stesse dimensioni.

- (3) Con lettera dell'8 novembre 2010, la Commissione ha chiesto agli Stati membri interessati di raggiungere un accordo fra loro in base alle proprie procedure interne.

- (4) Poiché non è stato concluso alcun accordo tra Spagna e Francia nei termini previsti, la Commissione deve

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 93 del 13.4.2010, pag. 20.

- (8) Alla luce di quanto sopra esposto, la denominazione «Agneau de lait des Pyrénées» deve quindi essere iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d'origine protette,

Articolo 2

Tutti i riferimenti al termine «Pirenei» non sono tradotti nel commercializzare prodotti conformi al disciplinare della denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Le etichette recanti la denominazione di cui all'allegato del presente regolamento devono indicare il paese d'origine nello stesso campo visivo, in caratteri delle stesse dimensioni di quelli della denominazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Prodotti alimentari elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

FRANCIA

Agneau de lait des Pyrénées (IGP)
